



DELIBERAZIONE N°

SEDUTA DEL

Politiche della Persona

DIPARTIMENTO

OGGETTO Disposizioni in materia di dispositivi destinati alle disabilità più gravi e complesse

Relatore

La Giunta, riunitasi il giorno

alle ore

nella sede dell'Ente,

| | | Presente | Assente |
|----------------------|-----------------|----------|---------|
| 1. Vito BARDI | Presidente | | |
| 2. Francesco FANELLI | Vice Presidente | | |
| 3. Francesco CUPPARO | Componente | | |
| 4. Rocco Luigi LEONE | Componente | | |
| 5. Donatella MERRA | Componente | | |
| 6. Gianni ROSA | Componente | | |

Segretario: avv. Assunta PALAMONE

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 9 pagine compreso il frontespizio
e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

☐ Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

☐ Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ☒ integrale ☐ integrale senza allegati ☐ per oggetto ☐ per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

VISTI

- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
- la LR n. 12 del 2.3.1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- la DGR n. 637/06 modificata dalla DGR n. 539 del 23.4.2008 e ulteriormente modificata dalla DGR n. 1340 del 11.12.2017;
- la DGR n. 227 del 19.2.2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";
- la DGR n. 693 del 10.6.2014, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale modifica della DGR n. 227/2014;
- la DGR n. 694 del 10.6.2014 di approvazione del "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- la DGR n. 689 del 22.5.2015 di approvazione del "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14";
- la DGR n. 691 del 26.5.2015 avente ad oggetto "DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale". Affidamento incarichi dirigenziali";
- la DGR n. 771 del 9.6.2015 avente ad oggetto "DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica";
- la D.G.R. n. 624/2016, recante "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 689/2015";

PREMESSO che

- la fornitura di ausili alle persone con disabilità, già disciplinata dal Decreto ministeriale - Ministero della sanità - del 27 agosto 1999 n.332 «*Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe*» è stata ricompresa nei Livelli Essenziali di Assistenza e pertanto normata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - GU n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15" nel quale sono inclusi gli aggiornamenti sia dei criteri generali (art.17) e dei destinatari delle prestazioni (art.18) che degli elenchi degli ausili erogabili e delle modalità di erogazione (art. 19, allegati 5 e 12);
- nei "nuovi LEA" il nomenclatore degli ausili erogabili di cui all'allegato 5 è strutturato in due elenchi:
 - L'elenco 1 comprende gli "AUSILI SU MISURA"; per questi ausili saranno definite tariffe e l'utente può scegliere il tecnico che realizzerà e fornirà l'ausilio.
 - L'elenco 2 comprende gli ausili di serie ed è a sua volta suddiviso in due sotto-elenchi:

- - l'elenco 2 A, AUSILI DI SERIE che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato.
 - - L'elenco 2 B, AUSILI DI SERIE pronti per l'uso
- per tutti gli ausili degli elenchi 2 A e 2 B le modalità di fornitura sono così definite (D.P.C.M. 12 gennaio 2017, GU n.65 del 18-3-2017, allegato 12, art. 3 - Fornitura dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B, comma 2): *“Nelle more dell’istituzione del Repertorio dei dispositivi di serie di cui all’articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’erogazione dei dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto, e per la determinazione dei relativi prezzi di acquisto, le regioni e le aziende sanitarie locali stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente.”*;

CONSIDERATO che il D.M 27 agosto 1999, n.332, all’art. 1 comma 2, disponeva che l’elenco n. 1 del nomenclatore, dovesse contenere: *“...i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso.”... oltre che ... “i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista.”*

RILEVATO

- che nei nuovi elenchi anche questi particolari dispositivi di serie destinati a bisogni complessi e che richiedono non solo l’applicazione ma anche l’**individuazione del modello adeguato tra tutti quelli appartenenti alla tipologia prescritta** da parte di un tecnico abilitato, sono stati trasferiti negli elenchi 2A e 2B e pertanto dovrebbero essere acquistati a mezzo gara; con la conseguenza che l’utente potrà ottenere esclusivamente il dispositivo oggetto della gara assegnata.
- siccome *“Nella prescrizione di dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto, il medico riporta (solamente) la definizione e il codice corrispondente alla tipologia del dispositivo”* (D.P.C.M. 12 gennaio 2017, GU n.65 del 18-3-2017, allegato 12, art. 3 - Fornitura dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B, comma 1) che identificano genericamente il “tipo” di dispositivo ma non indicano requisiti particolari volti ad identificare lo specifico modello, neppure il medico responsabile del piano riabilitativo individuale potrà entrare nel merito dell’appropriatezza del dispositivo fornito.

RICHIAMATE, in merito alle difficoltà di utilizzare appalti pubblici per erogare dispositivi destinati a bisogni individuali complessi,

- la segnalazione tra gli altri, dalla società scientifica dei medici prescrittori SIMFER attraverso l’allora presidente Paolo Boldrini che, nell’audizione presso la XII Commissione Permanente Affari Sociali della Camera dei Deputati del 23 novembre 2016 espressamente denunciava la:
“...criticità, relativa ai percorsi di fornitura di alcuni dispositivi che il Decreto colloca nel novero dei dispositivi di serie (all.2A e 2B) il cui acquisto è disciplinato da pubbliche procedure. Si tratta di dispositivi che per le loro caratteristiche e per le specifiche necessità dell’utenza cui sono destinati dovrebbero poter disporre di un percorso prescrittivo non vincolato alla inevitabile standardizzazione dei prodotti che vengono acquisiti con procedure di gara. Tali dispositivi sono elencati in calce. In questi casi, per una corretta individuazione della soluzione assistiva e per evitare il rischio di forniture non rispondenti alle necessità, (con conseguente prolungamento dei tempi di erogazione, inefficienze e possibili contenziosi) il prescrittore ha necessità di operare una scelta ragionata tra diversi modelli, pur appartenenti alla medesima o alle medesime tipologie. Si propone pertanto di prevedere per tale ridotta gamma di ausili una categorizzazione specifica, non assimilandoli ai dispositivi su misura né a quelli di serie soggetti a procedura pubblica di acquisto, ma individuandoli come dispositivi necessitanti di un percorso di

fornitura individualizzato, eventualmente prevedendo per essi un sistema di monitoraggio specifico dell'appropriatezza prescrittiva.”;

- l'osservazione della XII Commissione della Camera che durante l'iter di approvazione nell'esprimere parere positivo al decreto di aggiornamento dei LEA lo ricollegava alla condizione che:

“... al medesimo articolo 17, sia mantenuto il sistema tariffario in luogo delle pubbliche procedure previste dallo schema di decreto in esame, per l'acquisto di dispositivi audio-protesici e di alcuni ausili di serie di cui all'allegato 5, elenchi 2A e 2B (Carrozzina ad auto-spinta con due mani sulle ruote posteriori, superleggera, a telaio rigido e a telaio pieghevole; carrozzina a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile; carrozzina ad auto-spinta sulle ruote posteriori pieghevole, leggera, a verticalizzazione manuale oppure a verticalizzazione elettrica; carrozzina elettronica a prevalente uso interno e ad uso esterno, modulo posturale per capo, per bacino, per tronco, per tronco/bacino; seggiolone a configurazione fissa e a configurazione regolabile; stabilizzatore per statica prona/eretta-modello per assistiti in età evolutiva; stabilizzatore mobile per statica eretta e per statica supina, con inclinazione regolabile; Passeggino riducibile; emulatori di mouse a joystick, con il capo e con lo sguardo) che per le loro caratteristiche e per le specifiche necessità funzionali dell'utenza cui sono destinati necessitano di un percorso prescrittivo individualizzato e di un appropriato percorso valutativo condotto da un'equipe multidisciplinare nonché di un adeguato training all'uso, al fine di garantire la massima personalizzazione e aderenza alle esigenze degli utenti, obiettivi difficilmente raggiungibili mediante procedure di gara”;

PRESO ATTO che successivamente all'approvazione ed entrata in vigore dei LEA, è stato approvato l'art. 30 bis della legge 96/17 del 21 giugno 2017: “Disposizione in materia di livelli essenziali di assistenza”, il quale, riferendosi alle stesse tipologie di dispositivi destinati alle disabilità più gravi e complesse, prescrive che: *“Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e identificati dai codici di cui all'allegato 1 bis al presente decreto siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili, con l'introduzione delle modifiche necessarie”...* “Nel caso in cui la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale ... a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;

CONSIDERATO che

- la Consip, a pag. 8 del documento “Acquisti in Rete della P.A. – Linee guida per la compilazione delle schede tecniche per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili – aggiornamento Aprile 2018” scrive *“la Categoria merceologica “Ausili per la mobilità e per la casa” comprende gli ausili per evacuazione, gli ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio, gli ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia, le carrozzine, gli ausili per il sollevamento, i letti e le apparecchiature di sollevamento. All'interno di tale Categoria merceologica si individuano quindi più tipologie di ausili (ad es. sedie a comoda, rialzi per WC, stampelle, tripodi, quadripodi, deambulatori, carrozzine, sollevatori, letti, montascale, etc.) che a loro volta possono differenziarsi in più tipi sulla base di specifiche proprietà che ne determinano le caratteristiche funzionali distintive. Si rappresenta che Consip ha deciso di prevedere in tale categoria solo alcuni degli ausili di serie “pronti per l'uso”, ovvero quelli che tramite un Appalto Specifico avviato dall'Amministrazione possono essere acquistati senza ulteriori personalizzazioni. Per tale motivo non sono stati previsti gli ausili di serie che necessitano di una personalizzazione, come ad es. gli ausili per l'udito.”.* **Consip include pertanto tra i dispositivi per i**

quali ha predisposto le schede di gara solo quelli che *“tramite un Appalto Specifico avviato dall’Amministrazione possono essere acquistati senza ulteriori personalizzazioni”*, escludendo tutti quelli che, pur essendo *“di serie pronti per l’uso... necessitano di una personalizzazione”*;

- la medesima CONSIP nell’audizione sulla proposta di legge n. 665 della deputata G. Versace tenutasi il 18 dicembre 2018 alla XII Commissione della Camera, con gli interventi del presidente Renato Catalano e della responsabile sanità Roberta D’Agostino, comunica di non aver individuato alcun modello di procedura pubblica adeguato a queste tipologie di ausili ed asserisce che gli unici dispositivi *“...attivi, presenti nel sistema dinamico Consip e per i quali è possibile fare una procedura (pubblica d’acquisto) sono ausili (standard) quali ad esempio stampelle, deambulatori, ecc., quindi nulla che sia su misura né tantomeno alcuni dispositivi che sono stati spostati dall’elenco 1 al famoso elenco 2 ... insomma nessuno di questi dispositivi Consip ha intenzione di inserire nel sistema dinamico né pensa di farlo, convinta che... sono ausili ... con un livello di personalizzazione tale che non è la procedura di gara... di qualsiasi forma, lo strumento adatto per fornire questi dispositivi.”*.

RILEVATO CHE dopo circa 30 mesi dalla pubblicazione della Legge 96/2017 la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale non ha provveduto alla ricognizione di eventuali procedure pubbliche di acquisto esperite per la fornitura dei “dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell’allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e identificati dai codici di cui all’allegato 1 bis al ... decreto” per verificare se esse abbiano consentito di soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa di cui al comma 1 dello stesso articolo;

CONSIDERATO che per l’erogazione dei dispositivi di serie sopra specificati e “per la determinazione dei relativi prezzi di acquisto” le Aziende sanitarie ASP e ASM della Regione Basilicata hanno ritenuto che la normale gara d’appalto non sia in grado di soddisfare quanto richiesto dal primo comma dell’art. 30 bis della legge 96/2017 in quanto assegna ad un unico aggiudicatario la fornitura dell’ausilio aggiudicato per ogni tipologia posta in gara. Hanno quindi sperimentato diverse modalità di “procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente” ma tali procedure hanno evidenziato le seguenti criticità (**indicare quali, ad es.**

- Difficoltà ad identificare il “tecnico abilitato” che, al di fuori di un percorso che prevede la fornitura, effettua la valutazione delle caratteristiche della persona al fine di individuare modello, configurazione, assetto dell’ausilio adeguati rispetto alle specifiche necessità dell’assistito;
- Complessità della procedura, che richiede per ogni singola fornitura, l’istruzione di un processo che coinvolge diversi soggetti;
- Prolungamento dei tempi di consegna del dispositivo;
- Frequente mancata corrispondenza tra l’ausilio fornito e i requisiti tecnico-funzionali identificati in fase di valutazione;
- Difficoltà di provvedere ad un appropriato adattamento dell’ausilio alle necessità individuali in quanto chi si aggiudica la fornitura non è chi ha fatto la valutazione e di norma non conosce l’assistito;

PRESO ATTO

- che: gli assistiti hanno manifestato in forme e sedi diverse l’insoddisfazione e i disagi causati dai problemi che queste nuove modalità di fornitura hanno comportato e comportano, interessando le associazioni degli utenti; in particolare l’Associazione Luca Coscioni ha presentato una diffida che denuncia come le procedure adottate da ASP e ASM non consentano di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 dell’art. 30 bis della legge 96/2017;

- per l'erogazione dei dispositivi destinati alle disabilità più severe e complesse, secondo la buona e consolidata prassi riabilitativa non è sufficiente la "messa in opera da parte di un tecnico abilitato", cioè l'allestimento e l'adattamento ex post dell'ausilio, ma è indispensabile la fase valutativa nel cui ambito effettuare l'individuazione ad personam del modello più appropriato tra quelli appartenenti alla tipologia prescritta e della configurazione adeguata;
- l'individuazione del dispositivo deve avvenire mediante "l'intervento di un tecnico abilitato" ed è auspicabile la collaborazione con il medico specialista prescrittore al quale la normativa attribuisce tanto la formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale e la prescrizione quanto collaudo e follow up mentre il coinvolgimento della persona nella scelta e nelle fasi di adattamento e personalizzazione ne migliora l'accettazione. In considerazione di quanto dispone il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, GU n.65 del 18-3-2017, allegato 12, Art. 1 - Procedura di erogazione *"1. La procedura di erogazione dell'assistenza protesica si articola nelle seguenti fasi: formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, prescrizione, autorizzazione, erogazione, collaudo, follow up. Le regioni adottano misure idonee per semplificare, agevolare e accelerare lo svolgimento della procedura, evitando di porre a carico degli assistiti o dei loro familiari adempimenti non strettamente necessari. 2. Il piano riabilitativo-assistenziale individuale è formulato dal medico specialista in collaborazione con l'equipe multidisciplinare sulla base delle esigenze espresse dall'assistito.... 4. Il medico e l'equipe sono responsabili della conduzione del piano e della verifica periodica dei risultati attesi, a medio e lungo termine, indicati dal piano stesso."*

CONSIDERATO

- che lo stesso D.P.C.M. 12 gennaio 2017, GU n.65 del 18-3-2017, all'allegato 12, articolo 2 stabilisce che per l'erogazione delle protesi e delle ortesi su misura di cui all'allegato 5, elenco 1: *"1. ... le regioni e le aziende sanitarie locali assicurano le prestazioni ... avvalendosi di soggetti iscritti al registro istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 46, e accreditati dalle regioni ai sensi della normativa vigente, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2. 2. Con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite linee di indirizzo per la fissazione dei requisiti per l'accreditamento dei soggetti di cui al comma 1, tali da garantire la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate e il rispetto delle esigenze dell'assistito in termini di accessibilità, riservatezza e comfort ambientale. 3. Le regioni e le aziende sanitarie locali definiscono gli accordi e stipulano i contratti previsti dalla normativa vigente, con gli erogatori di protesi e ortesi su misura accreditati ai sensi del comma 1. Ferme restando le tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica fissate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le regioni adottano il proprio sistema tariffario. 4. E' garantita la libertà dell'assistito di scegliere l'erogatore delle prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi su misura tra i soggetti accreditati ..."*;
- tali modalità che comportano la libera scelta dell'erogatore e la possibilità di coinvolgere l'utente nell'individuazione dello specifico dispositivo da erogare riprendono quelle già disciplinate dal D.M. 27 agosto 1999, n. 332 per le tipologie di dispositivi incluse nell'elenco 1, cioè quei *"dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso" nonché "i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista."* Esse hanno sin qui assicurato snellezza di processi, adattabilità della soluzione tecnologica individuata alle specifiche personali necessità e buona soddisfazione dell'assistito;
- L'art. 64, comma 3 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, GU n.65 del 18-3-2017 stabilisce che: *"Le disposizioni in materia di erogazione di dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 17, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute"*

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 es.m.i., per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni"; da ciò deducendosi che sino a quella data restano in vigore le disposizioni del D.M. 27 agosto 1999, n.332 sia per quanto relativo al Nomenclatore tariffario (dispositivi erogabili e tariffe) di cui all'elenco 1 che alle relative modalità di erogazione.

- parte dei "dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e identificati dai codici di cui all'allegato 1 bis" alla legge 96/2017, art. 30 bis sono direttamente riconducibili a quelli "di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato" inclusi nell'elenco 1 del D.M. 27 agosto 1999, n.332 di cui sopra; gli altri di nuovo inserimento sono stati dal legislatore inclusi nell'elenco perché, essendo destinati a severe disabilità e bisogni complessi, devono anch'essi essere specificamente individuati ed allestiti da un tecnico abilitato.

RILEVATO che la procedura di gara dei dispositivi protesici per la Regione Basilicata presso la SUA-RB è in corso di esecuzione da qualche tempo e che per effetto di quanto stabilito nella presente occorre trasmettere il presente atto al suddetto dipartimento per gli atti che possano eventualmente incidere sulla gara in corso;

RITENUTO

- di dover realizzare un intervento deciso presso le opportune sedi del Ministero della Salute e della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, finalizzato a definire in tempi utili le idonee modalità di erogazione alle persone con disabilità dei dispositivi elencati nell'allegato all'art.30 bis della Legge 96/2017 e, qualora non venissero individuate procedure pubbliche atte a "soddisfare le esigenze di cui al comma 1" dello stesso articolo, a far sì che gli organismi competenti provvedano contestualmente al "trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e ... fissazione delle relative tariffe...". escludendoli dall'acquisto attraverso appalto pubblico, per consentire un percorso di erogazione appropriato, volto a garantire un'efficace risposta alle singole esigenze degli utenti;
- di dover stabilire medio tempore una disciplina transitoria che consenta di evitare disfunzioni nei processi di fornitura ed assicurare alle persone con disabilità la piena fruizione del diritto ad ottenere il dispositivo adeguato evitando spreco di risorse pubbliche economiche ed umane;

RILEVATO che sia Simfer che il parere della XII Commissione della Camera che Consip includono tra gli ausili da non mettere a gara anche le protesi acustiche, nell'affermazione del principio di equità che si intende perseguire a favore dei soggetti a disabilità di particolari gravità e complessità si ritiene opportuno includere nell'elenco di ausili da non mettere a gara anche le protesi acustiche;

per tutto quanto espresso in narrativa, ad unanimità di voti

DELIBERA

1. **DI DELEGARE** l'Assessore alle Politiche della Persona a promuovere presso le opportune sedi del Ministero della salute e della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di

un'azione volta a far sì che siano definite in tempi utili le idonee modalità di erogazione alle persone con disabilità dei dispositivi elencati nell'allegato all'art.30 bis della Legge 96/2017 e, qualora non venissero individuate procedure pubbliche atte a *“soddisfare le esigenze di cui al comma 1”* dello stesso articolo, a far sì che gli organismi competenti provvedano contestualmente al *“trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e ... fissazione delle relative tariffe...”*. escludendoli dall'acquisto attraverso appalto pubblico, per consentire un percorso di erogazione appropriato, volto a garantire un'efficace risposta alle singole esigenze degli utenti.

2. **DI STABILIRE** nelle more della realizzazione degli obiettivi di cui al punto 1 una disciplina transitoria così articolata:
 - a. per le tipologie di dispositivi di cui all'allegato all'art. 30 bis della legge 96/2017 riconducibili a quelli già inclusi nell'elenco 1 del DM 332/99 la regione Basilicata mantiene le tariffe e modalità di erogazione indicate dallo stesso DM 332/99;
 - b. per le tipologie di nuovo inserimento provvede ad indicare i prezzi di riferimento, istituendo un osservatorio generale dei prezzi.
3. **DI APPROVARE** ai fini di cui alla disciplina transitoria stabilita nel punto 2 precedente l'allegata scheda di ricongiunzione tra i due elenchi, quale parte integrante del presente atto, includendo nell'elenco di ausili da non mettere a gara anche le protesi acustiche.
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Dipartimento Politiche della Persona e al Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l'adozione degli atti di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE P.O.

(Dott. Nicola Coviello)

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Ernesto Esposito)

| | | |
|---|---|--|
| In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente: | | |
| Tipologia atto | Scegliere un elemento. | |
| Pubblicazione allegati | Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Allegati non presenti <input type="checkbox"/> | |
| Note | Fare clic qui per immettere testo. | |
| Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. | | |

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____
al Dipartimento interessato ☐ al Consiglio regionale ☐

L'IMPIEGATO ADDETTO



| Codice Nuovi LEA | Denominazione tipologie Nuovi LEA | *prezzo medio/basso | Tariffa D.M. 332/99 | Codici D.M. 332/99 |
|------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 12.22.03.009 | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, a telaio rigido, superleggera | € 1.610,00 | € 1.610,00 | 12.21.06.060 |
| 12.22.03.012 | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, a telaio pieghevole, superleggera | | | |

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------|---------------------------|
| 12.22.18.012 | Carrozzina a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile | € 2.500,00 | € 3.397,00 | 18.09.39.021 + aggiuntivi |
|--------------|---|------------|------------|---------------------------|

| | | | | |
|--------------|---|------------|-------------------|--|
| 12.22.03.015 | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione manuale | € 2.850,00 | nuovo inserimento | |
| 12.22.03.018 | Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione elettrica | € 3.600,00 | nuovo inserimento | |

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------|---------------------------|
| 12.23.06.009 | Carrozzina elettrica a prevalente uso interno | € 2.850,00 | € 2.849,00 | 12.21.27.006 |
| 12.23.06.012 | Carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno/esterno | € 6.200,00 | € 5.510,00 | 12.21.27.009 + aggiuntivi |
| 12.36.06.015 | Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno | € 4.200,00 | € 4.240,00 | 12.21.27.009 |

| | | | | |
|---|---|------------|--|--|
| Le carrozzine 12.23.06.009 e 12.22.06.015 sono a tariffa solo se prescritte con uno dei seguenti comandi speciali (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.824) | | | | |
| 12.24.03.803 | comando elettronico a soffio | € 1.200,00 | sistemi innovativi non comparabili con i sistemi indicati nel D.M.332/99 | |
| 12.24.03.806 | comando elettronico a capo o nuca (sensori di prossimità) | € 2.500,00 | | |
| 12.24.03.809 | comando elettronico a mento (braccetto + Joystick) | € 1.700,00 | | |
| 12.24.03.812 | comando elettronico a piede | € 650,00 | | |
| 12.24.03.815 | comando elettronico a tavolo | € 300,00 | | |
| 12.24.03.818 | comando elettronico per accompagnatore (doppio comando: aggiuntivo a joystick standard) | € 500,00 | | |
| 12.24.03.821 | joystick proporzionale compatto | € 1.500,00 | | |
| 12.24.03.824 | joystick proporzionale ad elevata sensibilità | € 1.900,00 | | |

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|------------|---------------------------|
| 18.09.39.003 | Modulo posturale per capo | € 350,00 | € 364,00 | 18.09.39.027 |
| 18.09.39.006 | Modulo posturale per bacino | € 470,00 | € 628,00 | 18.09.39.015 |
| 18.09.39.009 | Modulo posturale per tronco | € 950,00 | € 1.437,00 | 18.09.39.021 |
| 18.09.39.012 | Modulo posturale per tronco/bacino | € 1.900,00 | € 1.847,00 | 18.09.39.021 + aggiuntivi |

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|
| 18.09.21.003 | Seggolone a configurazione fissa | € 760,00 | nuovo inserimento | |
| 18.09.21.006 | Seggolone a configurazione regolabile | € 1.750,00 | € 1.617,00 | 18.09.18.012 + aggiuntivi |

| | | | | |
|--------------|--|------------|------------|---------------------------|
| 04.48.21.006 | Stabilizzatore per statica prona/eretta - modello per assistiti in età evolutiva | € 1.500,00 | € 1.467,00 | 03.48.21.036 + aggiuntivi |
| 04.48.21.015 | Stabilizzatore mobile per statica eretta | € 1.800,00 | € 1.763,00 | 03.78.09.003 + aggiuntivi |
| 04.48.21.018 | Stabilizzatore mobile per statica supina con inclinazione regolabile | € 1.250,00 | € 1.217,00 | 03.48.21.066 + aggiuntivi |

| | | | | |
|--------------|------------------------|----------|----------|---------------------------|
| 12.27.07.006 | Passeggino riducibile. | € 850,00 | € 791,00 | 12.27.03.006 + aggiuntivi |
|--------------|------------------------|----------|----------|---------------------------|

*è indicato il prezzo di mercato più basso nella fascia media di valore.